

CTP SPA TARANTO

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D'OPERA
DELL'AZIENDA (R.C.O.-R.C.I.)
E DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DIRIGENTI
CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA
NEGLI STESSI TERMINI AL COLLEGIO DEI REVISORI**

CAPITOLATO "B"

TRIENNIO 2019-2022

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche soprasoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n. 273.

REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS e dal ministero delle attività produttive.

SOCIETA' E/O IMPRESA

Compagnia / Società Assicuratrice.

AZIENDA

CTP spa

CONTRAENTE E ASSICURATO

CTP spa

CAPITOLATO:

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione stipulato a tutela del patrimonio aziendale e redatto in conformità al presente capitolato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

EBBREZZA

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

ATTESTAZIONE DEL RISCHIO

Il documento che viene rilasciato dalla Società alla scadenza annua che certifica l'esistenza o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro

INDENNIZZO DIRETTO

La somma pagata dall'impresa delegataria alla CTP spa assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione

Pag. |3

VEICOLI

Qualunque mezzo di locomozione terrestre (compresi i locomotori e motocarrelli ferroviari) indicati negli allegati alla polizza.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: TARANTO (TA) VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 - 74123

P.IVA COD.FISC. 00947380739

Oggetto Sociale:

La CTP spa ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, sia in Italia come all'estero, in via diretta o a mezzo di società controllate o collegate della gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella regione Puglia e per i collegamenti del territorio di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della provincia di Taranto con tutte le strutture di supporto quali depositi, officine, uffici, ecc.

Compreso:

- i servizi di interesse turistico-sociale, di scuolabus e trasporto di cose.
- lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto di linea che realizzi il miglior funzionamento, la più ampia fruizione, la più produttiva gestione;
- lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS, ovvero, se avente sede nella U.E., deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta

Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri.

Sez. 1

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non e' richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

DURATA DEL CONTRATTO

Durata triennale con clausola di rescindibilità annuale da entrambe le parti con preavviso di giorni 60, motivato dall'andamento sinistri a premi;

Art. 2 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, dei regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D. Lgs. 209/05).

Art. 3 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio riducendolo, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri

di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

a) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

b) CESSAZIONE DEL RISCHIO

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive.

Art. 4 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 5 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

Art. 6 **ONERI FISCALI**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

L'Impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

Art. 7 **FORO COMPETENTE**

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 8 **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE, AI REGOLAMENTI IVASS ED ALLA PRASSI DI SETTORE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

Art. 9 **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art.10 **PAGAMENTO – DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del premio alla firma avvenga entro tale data. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale e' stata assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del

Pag. 17

Codice Civile. Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31/05/2019 fino alle ore 24,00 del 31/05/2022 con scadenza al 31/05/2020 – 31/05/2021 – 31/05/2022. Il contratto ha la durata indicata in precedenza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga almeno fino ad un massimo di un anno. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti e qualsiasi titolo che non siano riferibili al puro movimento del libro matricola.

Art. 11 **COASSICURAZIONE**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

Art. 12 **OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Oltre a fornire indicazioni sulla sede e/o ufficio e del responsabile per la gestione sinistri, che dovrà essere unico per tutti i sinistri connessi al presente contratto e che dovrà garantire la possibilità di trattazione dei sinistri con cadenza bisettimanale, nella città di Taranto, a tal fine l'impresa si impegna a fornire supporto software dedicato per l'effettuazione della denuncia on-line, per la gestione dell'andamento del sinistro denunciato, e a comunicare le condizioni della definizione della pratica. L'impresa, alla fine di ogni esercizio, si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi; si impegna inoltre, a fornire trimestralmente i dati relativi al rapporto sinistri a premi in formato elettronico esportabile.

Art. 13 **RISERVATEZZA DEI DATI RIGUARDANTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI**

L'Impresa non può divulgare il rapporto sinistri a premi dell'azienda cui compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurato con l'estromissione come Impresa fornitrice di Servizi all'Azienda.

Art. 14 **MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE**

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente e' in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la

pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può richiedere all'Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti.

SEZ.2) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione:

- a) all'attività qui descritta per la quale è stipulata l'assicurazione;
- b) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nei quali l'attività si svolge;

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., dell'art. 1228 cc. e da altre normative in materia. La garanzia non è operante per le sanzioni amministrative derivanti da illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al dlgs 231/01.

La copertura vale anche per inottemperanze a norme tecniche.

È comunque esclusa la garanzia relativa alla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori, dirigenti ed eventuali quadri con deleghe ad acta. Conseguentemente in quanto di interesse della contraente nella sua qualità di possibile beneficiaria viene promossa una polizza per adesione – non un capitolato – a contraenza e pagamento del premio a carico degli amministratori, dirigenti ed eventuali quadri con delega ad acta collegato commercialmente, ma non contrattualmente, al capitolato principale a contraenza dell'ATPL. L'impresa si impegna a sostituire le eventuale appendici esistenti nel precedente capitolato per la copertura di questo tipo di rischio alle stesse condizioni o a stipularne di nuove ai costi e con le condizioni delle appendici già in uso nel mercato a contraenza unica di enti ed aziende pubbliche.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali, salvo per quanto in appresso) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato

D.Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";

2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, per morte o per lesioni personali.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I titolari ed i soci del Contraente e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97.

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 cc., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'I.N.A.I.L. di determinate categorie di dipendenti e sempreché il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente ai sensi tutti del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

C) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI E DIPENDENTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

1. degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti lavoratori subordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
2. degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro, e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O. L'impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei suddetti soggetti a fronte del pagamento di risarcimenti a terzi per conto del contraente eccezion fatta per il caso di dolo.

D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - INAIL - (R.C.I.)

Sono considerati terzi i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio e ciò nei limiti dei massimali previsti per la R.C.I. .

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

2.2 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA,DI "TERZO"

Sono considerati terzi anche:

- a) gli enti e/o le imprese proprietarie o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente unitamente alle società medesime;
- c) l'Amministratore Unico del Contraente, il direttore, i dirigenti.
- d) professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati) di cui la contraente si avvale in ordine alle attività della stessa in precedenza descritte.
- e) dipendenti di enti e/o imprese incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine a lavori eseguiti dalla Contrente e/o Contraenti.

2.3 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. OLTRE QUELLI INSITI NELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA CTP spa , INCLUSA LA RCA

- a) Lesioni personali ai non dipendenti che partecipano occasionalmente a lavori complementari. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico o scarico complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- b) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente come tecnici. La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro del Contraente.
- c) Lesioni personali subite da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti nonché per lavori in economia. Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, (escluse le malattie professionali) gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte, lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
- d) Danni a persone in conseguenza di incendio la garanzia comprende i danni subiti dalle persone (per morte o lesioni) in conseguenza di incendio di beni del Contraente o da lui detenuti.
- e) Committenza auto ed altri veicoli:
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla

guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

f) Veicoli dei dipendenti:

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente.

g) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia:

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

h) Stazioni di autobus e strutture di attesa:

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di officine meccaniche e rimessaggi.

i) Danni da interruzione o sospensioni di attività:

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 516,45 (cinquecentosedici/45), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 103.291,37 (centotremiladuecentonovantuno/37) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

2.4 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'INAIL, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Quanto sopra limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 2.1 lett. C) ultimo comma.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute, fatta eccezione per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi;

- c) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- f) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate e rimorchiate;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, compreso l'inquinamento acustico, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende danni:

derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

2.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/05/2022.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

2.7 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono indicati nell'Allegato A.

2.8 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, indicati nell'Allegato su preventivi di retribuzioni (comprehensive degli oneri previdenziali al netto delle ritenute fiscali per le quali il datore di lavoro è sostituito di imposta

annue) corrisposte distintamente per categorie di personale così come risultano indicate nell'Allegato.

2.9 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.10 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

- a) Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richieda;

- b) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge sugli infortuni.

Tale denuncia deve essere fatta entro 8 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato il procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o

ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.65, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile;

- c) analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti D.Lgs. 81/08.

2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.
La Società, ad esclusione del caso di indennizzo diretto, non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Sez. 3) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

3.1 ESTENSIONE DELLA GARANZIA A FATTI DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI (RIVALSA EX. ART. 18 LEGGE N. 990).

La Società, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.4 punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto egli debba rimborsare all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, ai sensi dell'Art. 18) della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 per le rivalse che questa possa esperire relativamente alla guida di veicoli all'insaputa e contro la volontà del Contraente.

3.2 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia e' estesa alle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 30.06.1965 come risultano dall'elenco riportato dal DPR 9 Giugno 1975 n. 482 e successive variazioni e di quelle ritenute tali da Magistratura
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale sotto indicato rappresenta comunque la massima esposizione della società' :

- a) per i danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità' della garanzia originali dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più' danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

L'assicurazione non copre:

- 1. quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indirizzata o indennizzabile;
- 2. le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzione mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti dell' assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti dell'assicurato.

La presente esclusione 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per pome rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze.

Le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".

Le malattie professionali conseguenti all'asbestosi, alla silicosi, alle ipoacusie conclamate e alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

3.3 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

La presente estensione di garanzia e complementare ed accessoria alla copertura della responsabilità civile generale di cui alla presente polizza.

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di: inquinamento dell'ambiente causato da fatto accidentale provocato dall'attività descritta in polizza, compresi espressamente quelli derivanti dalla gestione, uso e/o proprietà di depuratori così come disposto dalle leggi in vigore o dallo stoccaggio e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti e dai veicoli del Contraente e compreso l'inquinamento acustico.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose;
- c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.

L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dal Contraente per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte del Contraente di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia viene prestata fermo il limite del massimale per sinistro di seguito indicato fino alla concorrenza del 10% di detto massimale.

2) INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

3) LIMITI DI RISARCIMENTO

Premesso che il massimale di € 300.000,00 rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà di somme superiori a detto massimale:

- a) per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi, che traggono origine da una stessa causa di inquinamento;
- b) per più danni, comunque originati, verificatisi in un anno di assicurazione o, per polizza di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

4) SCOPERTO OBBLIGATORIO

Rimane a carico del Contraente il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00 fermo restando che la Società non risponde oltre il massimale pattuito.

Pag. |16

5) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- d) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- e) derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente:
 - e-1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del rappresentante legale dell'Azienda Contraente;
 - e-2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte del rappresentante legale dell'Azienda Contraente.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3.4 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O FOGNATURE

L'Assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fognature.

3.5 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

3.6 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

L'Impresa

Il Contraente

CTP spa Taranto Allegato "A"

- 1) Rischio assicurato: responsabilità civile dell'Azienda R.C.T. (esclusa la R.C.A.) responsabilità civile verso prestatori (R.C.O/R.C.I)
- 2) Contraente: CTP spa Taranto
- 3) Decorrenza: 31/05/2019
- 4) Scadenza: 31/05/2022
- 5) Massimali: € 5.3000.000,00 (unico)
- 6) Frazionamento del premio: annuale
- 7) Retribuzioni lorde annue corrisposte a n. 3 Dirigenti anno 2018 € **284.921,00**
- 8) Retribuzioni lorde annue corrisposte a n. 21 dipendenti del ruolo amministrativi anno 2018 € **803.024,00**
- 9) Retribuzioni lorde annue corrisposte a n. 18 dipendenti del ruolo manutentivo anno 2018 € **818.737,00**
- 10) Retribuzioni lorde annue corrisposte a n. 253 dipendenti del ruolo movimento anno 2018 € **6.796.932,00**
- 11) Volume di affari del CTP risultante dal bilancio consuntivo 2018: € **19.994.455,37**

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutti i dipendenti e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge